

Repertorio Atti n. del

L'anno Duemila.....

TRA

la **Società della Salute della Valdinievole** C.F. 91025730473 (di seguito denominata SDS) – con sede in Pescia (PT) – Via Cesare Battisti, 31 - nella sua qualità di Direttore/responsabile U.F....., nato/a a (.....) il – C.F. – domiciliato per la carica ed il presente atto in Pescia – Via Cesare Battisti, 31 che sottoscrive in nome e per conto della Società della Salute della Valdinievole in forza del decreto n. del / atto di nomina

E

.....con sede legale in (.....) in, – C.F. e P. IVA, nella persona di Sig.ra nata a (.....) il, C.F. residente a (.....) via, nella sua qualità di Legale Rappresentante del

premesso che

con Determina n. del è stata indetta procedura aperta ex art. 70 e 71 del D. Lgs. 36/2023 per l'affidamento del **“Servizio multidisciplinare per l'inclusione” – CPV: 85300000-5.**

- con la Determina suddetta si demandava alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia, in funzione della relativa Convenzione sottoscritta, l'espletamento del procedimento di gara e la verifica dei requisiti;

- con Determinazione Dirigenziale n. del assunta dalla Stazione Unica Appaltante la gara, previa verifica dei requisiti di legge, è stata aggiudicata definitivamente acon sede legale in (.....) Via, – C.F. e P. IVA, alle condizioni di cui agli atti di gara ed all'offerta tecnica ed economica presentata dalla stessa;

-Alla suddetta procedura è stato attribuito il seguente CIG:.....;

-con Determinazione n.....delquesta Sds ha preso atto delle risultanze della suddetta gara ed ha quindi provveduto all'aggiudicazione dell'appalto in questione in favore dell'Operatore Economico

La SUA Provincia di Pistoia ha quindi effettuato, ai sensi dell'art. 99 del D.lgs. n. 36/2023, le verifiche di legge, relative al possesso in capo all'Appaltatore dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura;

- (se ricorrono i presupposti di legge e con debita motivazione – eventuale) nelle more della stipula del contratto, con nota prot. del è stata disposta la consegna in via d'urgenza del servizio, ai sensi dell'art. 17 co. 8/9 del d.lgs. 36/2023;

-l'Appaltatore, ai fini della sottoscrizione del presente contratto, ha costituito:

un'idonea garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, nella forma di, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel contratto

medesimo, emessa da, in data..... e valida sino all'emissione del certificato di verifica di conformità, per un importo garantito pari ad €;

Tali documenti, anche se non materialmente allegati al presente contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

si stipula

il seguente contratto mediante forma privata secondo quanto previsto dall'art. 18 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 a valere a tutti gli effetti di legge.

Art. 1 – Condizioni generali

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, in quanto condizioni preliminari ed essenziali ai fini dell'assunzione dei diritti e delle obbligazioni disposte dalle parti con il contratto stesso.

Art. 2 – Oggetto

Con il presente contratto, la Società della Salute della Valdinievole conferisce all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione del servizio specificato in premessa. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dagli atti di gara, disponibili in piattaforma, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

L'Appaltatore si impegna all'esecuzione dell'appalto alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. (nel seguito "Codice dei contratti") ed al D.Lgs. n. 81/2008.

L'appalto è regolamentato nell'ordine dalle norme o prescrizioni risultanti o richiamate:

1. dal presente atto;
2. dal Disciplinare di gara;
3. dal Capitolato Tecnico;
4. dall'Offerta presentata in sede di gara;

Art. 3 – Documenti contrattuali

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e imprescindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai seguenti documenti che fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- a) Disciplinare di gara;
- b) Capitolato Tecnico;
- c) Offerta prodotta in sede di gara;
- d) Cauzione definitiva;
- e) Assicurazione contro i danni;
- f) Dichiarazione sui flussi finanziari resa ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.;
- g) Codice di Comportamento dei Dipendenti pubblici di cui al successivo art.9;

Detti documenti, di cui se ne omette la lettura per espressa dispensa dei componenti, i quali dichiarano di averne già presa visione, previa loro sottoscrizione in segno di piena conoscenza ed accettazione, fanno parte integrante del presente contratto pur se non materialmente allegati al medesimo, e depositati in atti della stazione appaltante.

Art. 4 – Valore del contratto, corrispettivo e finanziamento

Il valore per 24 mesi del contratto ammonta ad €.
(.....) (IVA esclusa)

Il servizio oggetto del presente contratto verrà finanziato con imputazione a valere sull'esercizio finanziario Bilancio preventivo economico pluriennale 2026/2028 , conto economico budget

I prezzi di aggiudicazione rimarranno fissi ed invariati per tutta la durata contrattuale, ivi compresa l'eventuale proroga.

Art. 5 – Durata

Il presente contratto ha la durata di 24 mesi.

Il contratto avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione tra la Società della Salute della Valdinievole e l'aggiudicatario del servizio.

Ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., l'Amministrazione si riserva un'opzione di rinnovo per un ulteriore anno. In tal caso, il contraente è tenuto ad eseguire le prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.

La Società della Salute della Valdinievole si riserva la facoltà di esercitare le opzioni di modifica disciplinate dall'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 secondo le disposizioni indicate nel Capitolato Tecnico –prestazionale, compresa l'opzione di proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura necessaria per l'individuazione del nuovo contraente.

Art. 6 – Garanzia definitiva ai sensi del art. 117 del D.Lgs. 36/2023

A garanzia dell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto e dei servizi/delle attività previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore -ai sensi dell'art. 117, comma 1, del d.lgs. 36/2023- ha prestato apposita garanzia fideiussoria (garanzia definitiva), per l'importo di euro (...../00). Restano comunque a carico dell'appaltatore i maggiori danni rispetto ai massimali e limiti assicurati con la predetta polizza fideiussoria, nonché le franchigie e gli scoperti.

La garanzia definitiva assicura l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dalla Stazione Appaltante in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati.

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare immediatamente e, comunque, nel termine di 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, la garanzia definitiva di cui la Stazione Appaltante abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. La garanzia resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata subordinatamente alla Verifica della regolarità del servizio svolto e dell'ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali.

Art. 7 – Coperture assicurative

L'appaltatore tiene espressamente sollevata la Società della Salute da ogni responsabilità per incidenti e danni causati a cose o persone che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del servizio oggetto d'appalto.

Secondo quanto previsto dal Capitolato tecnico l'Appaltatore ha prodotto copia delle seguenti polizze:

Responsabilità civile per tutti i danni cagionati a Terzi (R.C.T)

Responsabilità civile verso prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.)

Art. 8 –Fatturazione , pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari

I pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati con le modalità indicate nel Capitolato speciale d'appalto.

L'Aggiudicataria presenterà fattura posticipata rispetto al periodo mensile di effettivo espletamento del servizio con allegata attestazione di regolare esecuzione firmata dal D.E.C. nominato, pena il rifiuto della fattura stessa.

I corrispettivi si riferiscono alle forniture eseguite a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Il pagamento avverrà entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture che verranno emesse previa autorizzazione e attestazione quali/quantitativa rilasciate dal DEC.

Il termine di pagamento verrà sospeso in caso che siano pervenute all'Ufficio preposto alla liquidazione delle fatture, formali contestazioni da parte del RUP di disservizi circa l'esecuzione della fornitura in quanto non eseguito nel rispetto delle norme previste nel Capitolato di gara. La liquidazione delle fatture sarà subordinata, altresì, ai sensi della normativa vigente in materia, all'acquisizione del DURC regolare attraverso lo sportello telematico dedicato degli Istituti previdenziali ed assistenziali.

L'Appaltatore dichiara espressamente di esonerare questa Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo eseguiti.

Il Fornitore, a pena di nullità assoluta del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13/08/2010 n. 136.

A tal fine, ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, al presente appalto, intestato a: _____, presso Banca _____, codice IBAN _____ SWIFT/BIC _____, acceso dall'Appaltatore, e comunicato a questa Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. con nota registrata al protocollo n _____ del _____.

Gli strumenti di pagamento (bonifico bancario/postale o altri idonei a consentire la piena tracciabilità) dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, dell'art. 3, della legge n. 136/2010 e s.m.i. il seguente CIG: _____.

L'Appaltatore dichiara che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente dedicato, sopra indicato, sono:

1. _____, nato _____, c.f. _____ domiciliato n.q. in _____, via _____
2. _____, nato _____, c.f. _____ domiciliato n.q. in _____, via _____

Tutti i soggetti economici di cui all'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010 e s.m.i. sono tenuti ad effettuare le comunicazioni di cui al comma 7 del medesimo articolo, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi, a questa Stazione Appaltante, con le modalità ivi previste.

Il contratto, inoltre, sarà risolto di diritto qualora si accertasse che tutte le transazioni, inerenti i rapporti fra il Fornitore e la P.A. non siano state effettuate attraverso un conto corrente, bancario o postale, dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.

In caso di cessione del corrispettivo successiva alla stipula del presente contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario, gli estremi del conto corrente dedicato dal medesimo acceso ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

Art. 9 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

L'Appaltatore è tenuto a rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il D.P.R. 16.04.2013, n. 62 e il Codice di comportamento della SdS Valdinievole approvato con la Delibera della Assemblea dei Soci della SdS n. 11 del 03.10.2016).

Il presente contratto si risolve di diritto in caso di violazione degli obblighi previsti dai predetti codici di comportamento, le cui norme all'Appaltatore si applicano per quanto compatibili.

Art. 10 – Clausola risolutiva espressa, art. 92 c. 3 del D. Lgs. 159/2011

In considerazione del fatto che non è pervenuta, entro i termini previsti, l'informazione prefettizia antimafia riguardante l'Appaltatore, il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. nel caso in cui pervenga, in qualunque momento, comunicazione attestante, a carico delle Società medesima, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6/9/2011 n. 159 o la sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Nel caso in cui si verifichi l'ipotesi sopra descritta la SdS Valdinievole recederà dal contratto, ai sensi dell'art.92 c. 3 del D. Lgs. 159/2011.

Art. 11 – Divieto di cessione del contratto – Cessione crediti - Subappalto.

Fatto salvo quanto previsto all'art. 120, comma 1, lett. d), punto n. 2, del d.lgs. n. 36/2023 in materia di vicende soggettive dell'esecutore del contratto, è fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui al precedente comma, il presente contratto s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nei confronti dell'Appaltatore inadempiente.

Con riferimento alla cessione dei crediti da parte dell'Appaltatore, si applica il disposto di cui all'art. 120, comma 12, del d.lgs. n. 36/2023 e le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52, mentre l'opponibilità alla Stazione Appaltante è disciplinata dall'Allegato II.14 al richiamato D.lgs. n. 36/2023. Ai sensi dell'art. 48 - bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, qualora al momento della notifica della cessione del credito l'Appaltatore risultasse inadempiente agli obblighi di versamento, l'Ente si riserva il diritto, e l'Appaltatore espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all'Appaltatore.

Il subappalto è ammesso secondo quanto previsto dal Capitolato di Appalto.

Art. 12- Inadempimenti e Penalità

L'irregolare svolgimento del servizio, la non conformità dello stesso rispetto alle previsioni del presente contratto e dei suoi allegati, ovvero la violazione delle condizioni stabilite nei richiamati documenti, determina un inadempimento contrattuale. A tal fine si applicano le disposizioni previste nel Capitolato Tecnico.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare e tempestiva contestazione dell'inadempienza tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica fornito dall'aggiudicatario, o tramite PEC.

L'aggiudicatario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre sette giorni dal ricevimento della contestazione; la SdS Vdn, valutate le osservazioni formulate dall'aggiudicatario, decide in merito all'applicazione delle penali, procedendo alla formale comunicazione dell'esito della procedura tramite posta elettronica o tramite PEC.

Le contestazioni formalizzate dalla SdS Vdn, inibiscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento delle relative fatture.

La penale applicata sarà oggetto di nota di credito di pari importo emessa dall'aggiudicatario.

È in ogni caso fatta salva la facoltà di chiedere la risarcibilità dell'ulteriore danno, nonché la risoluzione del rapporto contrattuale.

Art. 13 – Cause di risoluzione

In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 10 giorni, che verrà assegnato dalla Stazione Appaltante - a mezzo PEC - per porre fine all'inadempimento, la Struttura medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1454 del cod. civ., di ritenere definitivamente la garanzia, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento di ogni danno subito.

In ogni caso, si conviene che il presente contratto possa essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare all'Appaltatore a mezzo PEC, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli atti di gara e, altresì, qualora l'ammontare delle penali maturate dall'Appaltatore superi il 10% dell'importo dei corrispettivi contrattuali.

La Stazione Appaltante potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore - a mezzo Posta Elettronica Certificata - oltre che per le ipotesi espressamente previste dall'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023, nei seguenti casi:

- a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore ai fini della stipula del presente contratto;
- b) mancato possesso e/o perdita in capo all'Appaltatore dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94-98 del d.lgs. n. 36/2023;
- c) mancato reintegro della garanzia definitiva nei termini previsti dal presente Contratto;
- d) fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale di natura illecita, che dovesse coinvolgere l'Appaltatore;
- e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- f) inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e previsti all'art. 6 del presente Contratto;
- g) cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dal presente contratto e dalla legislazione vigente;
- h) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti, che abbiano dato luogo a tre diffide ad adempiere;
- i) adozione di comportamenti contrari ai principi definiti dal Codice di comportamento;
- j) (eventuale) mancato rinnovo della polizza di responsabilità civile professionale nel caso in cui venga a scadenza durante l'esecuzione del contratto;
- k) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità, presentato in sede di partecipazione alla procedura di affidamento ed allegato al presente Contratto;
- l) qualora nel corso del rapporto contrattuale pervenga una informativa antimafia avente esito negativo ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011.
- m) mancato possesso e/o perdita in capo all'Appaltatore dei requisiti di capacità tecnico professionale di cui all'art. 100 del d.lgs. n. 36/2023;

Sds ha, altresì, la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento nel caso di mancato rispetto della disposizione di cui al Capitolato relativa alle eventuali sostituzioni dei componenti nel gruppo di lavoro dell'Appaltatore.

In caso di risoluzione, Sds ha la facoltà di escutere la garanzia definitiva per l'intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del maggior danno.

Con la risoluzione del contratto sorge in capo alla Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno dell'Appaltatore inadempiente. Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, detratte le eventuali penalità e spese e decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 121, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 36/2023.

In caso di risoluzione del presente contratto, l'Appaltatore si impegna, sin d'ora, a fornire ad Sds tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto. In caso di risoluzione per responsabilità dell'Appaltatore, quest'ultimo è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Stazione Appaltante per affidare ad altro operatore economico le prestazioni, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo.

In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, Sds incamererà la garanzia definitiva.

Art. 14 - Sospensione o conclusione anticipata del servizio

La sospensione temporanea o l'anticipata conclusione del servizio dovute a cause di forza maggiore o a motivi di pubblico interesse non comporteranno alcun addebito di responsabilità nei confronti dei contraenti, purché gli stessi effettuino tempestive comunicazioni reciproche nell'esclusivo interesse degli utenti.

Qualora gli eventi suddetti conseguano a provvedimenti emanati dalla SdS, l'Aggiudicatario non avrà diritto ad ottenere compensi per le attività non svolte e non potrà chiedere rimborsi, né risarcimento danni, né accampare alcuna pretesa in merito.

Resta tuttavia inteso che, l'aggiudicatario non può sospendere il servizio con sua decisione unilaterale, in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con la SdS Vdn. L'illegittima sospensione del servizio costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione di diritto del contratto (art. 1456 c.c.). In tale ipotesi, restano a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

Art. 15- Risoluzione del contratto su iniziativa dell'Appaltatore

L'Aggiudicatario, con motivata comunicazione da inoltrare alla SdS tramite lettera raccomandata o PEC con un preavviso di almeno 60 giorni, può risolvere il contratto nel caso del manifestarsi di condizioni non previste che comportino eccessiva onerosità delle prestazioni e/o per il verificarsi di eventi straordinari ad esso non imputabili così come disposto dall'art. 1467 del Codice Civile.

Art. 16- Diritto di recesso

Ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile, la SdS potrà recedere unilateralmente dal contratto in qualunque fase del suo svolgimento per inoppugnabili ragioni di ordine pubblico o di interesse collettivo.

Ai sensi dell'art. 1672 del Codice Civile, l'Aggiudicatario potrà recedere dal contratto nell'impossibilità oggettiva di adempiere agli impegni posti a proprio carico, per motivi ad esso non imputabili da giustificare e documentare adeguatamente nella comunicazione che dovrà essere inoltrata tramite lettera raccomandata con un anticipo non inferiore a 60 giorni.

Qualora l'Aggiudicatario receda senza giusta causa, la SdS sarà autorizzato a rivalersi sul deposito cauzionale nella sua interezza, fatta salva ogni altra azione finalizzata ad ottenere il risarcimento dei danni subiti.

Art. 17- Responsabilità dell'Appaltatore - Sicurezza sui luoghi di lavoro

L'Appaltatore resta responsabile, in relazione ai servizi svolti in esecuzione del presente contratto, per i danni arrecati, anche a terzi, derivanti dalla inesatta esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore medesimo, che dovessero emergere anche successivamente alla data di scadenza del presente contratto.

Per l'effetto, indipendentemente dal rilascio del certificato di verifica di conformità e dell'intervenuto pagamento delle fatture, l'Appaltatore si impegna a tenere integralmente indenne ed a manlevare la

Sds a fronte di qualsivoglia richiesta di pagamento e/o di risarcimento danni, avanzata da terzi e a fronte di qualsivoglia pretesa pecuniaria in generale, in relazione diretta od indiretta con l'esecuzione delle attività affidate con il presente contratto.

La SDS prima dell'aggiudicazione definitiva provvederà a controllare il rispetto da parte dell'impresa aggiudicataria dei seguenti adempimenti, previsti dal D. Lgs. n. 81/2008:

- la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale;
- la nomina del medico competente nei casi previsti dalla legge;
- la redazione del documento di valutazione dei rischi;
- adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute.

La SDS provvederà alla comunicazione, dell'eventuale esito negativo della verifica di cui sopra, agli enti competenti materia di controllo.

L'Impresa dovrà inoltre fornire al proprio personale i D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) necessari per l'espletamento dei servizi appaltati come richiesto dal D. Lgs. n° 81/2008 e da eventuali normative di emergenza che dovessero essere emanate nel corso della vigenza contrattuale

Art. 18 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Aggiudicatario si obbliga:

1. ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
2. ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
3. fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Aggiudicatario si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà, ex art. 16 bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.

Nell'ipotesi di inadempimento documentato anche ad uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione si riserva di effettuare, sulle somme da versare all'Appaltatore (corrispettivo) o da restituire (cauzione), una ritenuta forfetaria di importo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo, IVA esclusa. Tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l'Azienda competente avrà dichiarato che l'Appaltatore si sia posto in regola. Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, l'Azienda ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto

Art. 19- - Rapporti contrattuali – Responsabile del contratto

Salvo diverse disposizioni, il Committente, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività del contratto attraverso il Responsabile Unico del Progetto (RUP) nella persona del Dott. Giovanni Natali.

L'Appaltatore dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale Sds possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

In tal senso, l'Appaltatore designa, a suo totale carico ed onere, il responsabile dell' esecuzione del contratto nella persona _____ costantemente reperibile H/24 nonché il sostituto del responsabile dell' esecuzione del contratto, _____, i cui contatti telefonici sono i seguenti: _____

▪ *Domicilio agli effetti del contratto e per le notifiche all'Appaltatore.*

Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di appalti pubblici l'Appaltatore elegge domicilio presso il seguente indirizzo: _____ - _____.

L'Appaltatore accetta espressamente che ogni comunicazione possa essere inviata ad uno qualsiasi dei seguenti recapiti:

- indirizzo sopra riportato;
- Tel: _____
- Cellulare: _____
- Fax: _____
- PEC: _____ / Mail: _____

▪ *Domicilio agli effetti del contratto e per le notifiche alla Stazione Appaltante.*

Ogni comunicazione da indirizzare, a qualsiasi titolo alla Stazione Appaltante, può essere inviata a:

1. Sede Legale: Società della salute Valdinievole - Via Cesare Battisti, 31 – Pescia – PEC: sdsvaldinievole@sdsvaldinievole@postacert.toscana.it

Art. 20 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto (scritturazione, bollo, ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore, compresi quelli tributari. Poiché l'esecuzione del servizio di cui trattasi è soggetta ad IVA il presente atto sarà registrato con l'applicazione dell'imposta fissa solo in caso d'uso, ai sensi del combinato di cui all'art. 10-punto 4 D.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 5 D.P.R. n. 131/1996, e la relativa imposta farà carico all'Appaltatore. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.

Art. 21 – Comunicazione tra le parti.

I contraenti concordano che le comunicazioni reciproche avverranno tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. Eventuali contestazioni e/o intimazioni all'Appaltatore verranno effettuate mediante le modalità previste dal Capitolato speciale d'Appalto.

Qualsiasi comunicazione fatta dalla SdS Valdinievole agli incaricati dell'Appaltatore si considererà fatta personalmente al Rappresentante Legale dello stesso.

Art. 22– Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196/03 e eventuali successive modifiche e/o integrazioni, con particolare riguardo alle norme sull'eventuale comunicazione e diffusione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 del Decreto medesimo.

Titolare del trattamento è la Società della Salute della Valdinievole, con sede in via Cesare Battisti, 31 – 51017 Pescia (PT), email sdsvaldinievole@uslcentro.toscana.it; P.e.c. sdsvaldinievole@postacert.toscana.it. Pertanto, in caso di trattamento dei dati personali, il contraente si atterrà alle istruzioni scritte rilasciate dalla SdS Valdinievole

Responsabile della protezione dei dati è l'Avv. Michele Morriello, con sede in Firenze, viale A. Gramsci n. 53, email sds@dpo-rpd.eu, tel. (+39) 371 3057734.

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

L'Aggiudicatario si obbliga ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con l'esecuzione del presente contratto in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali ("GDPR") ed alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

Poiché l'attività oggetto del contratto comporta per l'Aggiudicatario il trattamento di dati personali per conto della SdS Valdinievole, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, con il presente contratto designa l'Aggiudicatario quale responsabile esterno del trattamento.

A tal fine viene sottoscritto tra i sottoscrittori, l'atto di nomina allegato ("Addendum") al presente contratto quale parte necessaria ed integrante

Art. 23 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente contratto e dai documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, si rinvia al Codice Civile, al Codice Penale ed alla vigente normativa in materia di Appalti e contratti della pubblica amministrazione.

Si dà atto che il Legale Rappresentante dell'Appaltatore, con la sottoscrizione dei seguenti atti, si impegna affinché il proprio personale si attenga al Codice di comportamento dei dipendenti delle P.A." di cui DPR n. 62/2013 ess.mm.ii.

Letto, approvato, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07.03.2005 n° 82 e s.m.i. Codice dell'Amministrazione Digitale.

Per la Sds Valdinievole _____

Dott./Dott.ssa _____ (in qualità di _____)

Per l'Operatore Economico _____

Dott./Dott.ssa _____ (in qualità di legale rappresentante)

Addendum al Contratto

Atto di nomina e designazione del Responsabile del trattamento

ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679

TRA

la **Società della Salute Valdinievole**, nella persona del Direttore _____, con nomina a soggetto autorizzato al trattamento dei dati personali (Incaricato) di cui al _____ (riportare dettaglio atto di nomina del Direttore) _____, codice fiscale _____, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società della Salute sita in Pescia (PT) - 51017, Via Cesare Battisti n. 31, C.F. 91025730473, di seguito anche come "SdS",

E

La Società/Coop/Associazione _____ con sede legale in _____ a _____ CAP _____, nella persona di _____, nato a _____, il _____ in qualità di legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la Società/Cooperativa/Associazione/ _____, di seguito denominato anche come "Responsabile" o "Società/Cooperativa/Associazione",

congiuntamente anche come le "Parti"

Premesso che:

- l'art. 28, par. 3, del Regolamento UE n. 2016/679 (*General Data Protection Regulation*), di seguito anche GDPR, prevede che i trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento (SdS) da parte di un Responsabile del trattamento siano regolati da un Contratto o da altro atto giuridico che determini la materia del trattamento, la durata, la natura e la finalità, il tipo di dati personali trattati e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;

- l'art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 riconosce al Titolare del trattamento, altresì, la facoltà di avvalersi di uno o più responsabili del trattamento dei dati, che abbiano esperienza, capacità e conoscenza, per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento, anche relativamente al profilo della sicurezza;

- la SdS e la Società/Coop/Associazione _____ hanno sottoscritto in data _____ REP _____, n. ____ del _____ un Contratto avente ad oggetto "_____",

- ai fini del rispetto della normativa, ciascuna persona che tratta dati personali deve essere autorizzata e istruita in merito agli obblighi normativi per la gestione dei suddetti dati durante lo svolgimento delle proprie attività;

- il Titolare ha affidato alla Società/Coop/Associazione _____ (di seguito "Responsabile" o "Fornitore", e congiuntamente con il Titolare, "Parti") l'attività di _____, come da Contratto di cui sopra e che comporta il trattamento di dati personali di titolarità della SdS;

- tenuto conto delle attività di trattamento necessarie e/o opportune per dare esecuzione agli obblighi concordati tra le Parti, previa valutazione di quanto imposto dal Regolamento (UE) n. 2016/679, il Titolare ha ritenuto che il Responsabile presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) n. 2016/679 ed a garantire la tutela dei diritti e le libertà degli interessati coinvolti nelle suddette attività di trattamento;

- tale nomina non comporta alcuna modifica della qualifica professionale del Responsabile e/o degli obblighi concordati tra le Parti con il Contratto cui è allegato questo atto di nomina.

Tutto quanto sopra premesso, la **Società della Salute Valdinievole**, in qualità di Titolare del Trattamento, con la presente

NOMINA

in attuazione alle disposizioni del Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE (nel seguito "GDPR"), la Società/Coop/Associazione _____ RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'art. 28 del GDPR per il trattamento dei dati personali di cui è Titolare la Società e di cui il Responsabile può venire a conoscenza nell'esercizio delle attività espletate per conto del Titolare, relativamente al servizio di _____ affidati dal Titolare al Responsabile.

Con il presente atto, relativamente alle attività di trattamento dei dati necessarie e/o opportune per dare esecuzione agli obblighi concordati tra le Parti, il Titolare vincola il Responsabile a trattare i propri dati personali nel rispetto delle istruzioni di seguito fornite:

Articolo 1 - Natura e finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali è effettuato esclusivamente per la corretta esecuzione delle attività concordate tra le Parti e di cui al citato Contratto.

Articolo 2 - Categorie di dati personali trattati

Il Responsabile del trattamento per espletare le attività pattuite tra le Parti per conto del Titolare tratta direttamente o anche solo indirettamente le seguenti categorie di dati:

- dati personali, di cui all'art. 4 n. 1 del GDPR;
- dati rientranti nelle categorie "particolari" di dati personali (p.e. dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute, alla vita sessuale, all'orientamento sessuale della persona) di cui all'art. 9 del GDPR;
- dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza di cui all'art. 10 del GDPR, dei quali la SdS è Titolare.

Articolo 3 - Categorie di interessati cui si riferiscono i dati trattati

Per effetto della presente nomina, le categorie di interessati i cui dati personali possono essere trattati, sono: *(indicare solo le categorie di interessati oggetto di trattamento)*

- pazienti/utenti;
- familiari dei pazienti/utenti;
- fornitori della SdS
- dipendenti/personale/operatori/collaboratori afferenti alla SdS.

Articolo 4 - Obbligo alla riservatezza

Trattandosi di dati personali e/o c.d. sensibili, il Responsabile e i propri dipendenti e collaboratori sono tenuti alla assoluta riservatezza analogamente al segreto professionale e, così come previsto dal D.P.R. 62/2013 che il Responsabile si è impegnato a rispettare, al segreto d'ufficio e comunque a trattare i dati in materia confidenziale e riservata, evitando l'eventuale comunicazione e/o conoscenza da parte di soggetti non autorizzati.

Articolo 5 - Accesso ai dati personali

I compiti affidati al Responsabile dovranno essere svolti senza che vi sia accesso e conoscenza dei dati personali contenuti nei documenti informatici e cartacei. In ogni caso, se da parte del Responsabile risulterà indispensabile accedere ai dati personali, tale accesso dovrà avvenire esclusivamente per esigenze di operatività e gestione di sistema accertate e documentate e solo nei casi in cui le medesime finalità non possano essere perseguite diversamente.

Articolo 6 - Proprietà dei dati

Qualunque sia la finalità e la durata del trattamento effettuato da parte del Responsabile, i dati rimarranno sempre e comunque di proprietà esclusiva del Titolare e, pertanto, non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti e dovranno essere restituiti alla conclusione o revoca dell'incarico, o in qualsiasi momento il Titolare ne faccia richiesta.

Articolo 7 - Diritti sulle informazioni

Qualunque sia la finalità e la durata del trattamento effettuato dal Responsabile, lo stesso si impegna a non vantare alcun diritto sui dati e sui materiali presi in visione.

Articolo 8 - Divieto di invio di messaggi pubblicitari, commerciali e promozionali

Coerentemente con quanto prescritto dal GDPR, è esplicitamente fatto divieto al Responsabile di inviare messaggio pubblicitari, commerciali e promozionali agli interessati e, comunque, di contattare gli stessi per finalità diverse da quelle nel presente atto.

Articolo 9 - Cessazione del trattamento

Una volta cessati i trattamenti oggetto del Contratto, salvo rinnovo, il Responsabile si impegna a restituire al Titolare i dati personali acquisiti o pervenuti a sua conoscenza in relazione all'esecuzione del servizio prestato, cancellandoli, nel contempo, dai propri archivi oppure distruggendoli, ad eccezione dei casi in cui i dati debbano essere conservati in ragione di obblighi di legge.

Resta inteso che la dimostrazione delle ragioni che giustificano il protrarsi degli obblighi di conservazione è a carico del Titolare e che le uniche finalità perseguibili con tali dati sono esclusivamente quelle necessarie a rispondere a tali adempimenti normativi.

I dati trattati per conto del Titolare saranno cancellati dal Responsabile entro 12 mesi dalla data di cessazione degli effetti del Contratto.

Articolo 10 - Validità e Revoca della nomina

La presente nomina inizierà a decorrere dalla data di ricezione della stessa e avrà validità per tutta la durata del rapporto giuridico intercorrente tra le Parti, con la precisazione che potrà essere revocata a discrezione del Titolare in ogni momento.

La presente nomina non costituisce aggravio in capo al Responsabile, rientrando la medesima negli obblighi normativi che regolano i rapporti con il Titolare sotto il profilo della protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Articolo 11 - Sub-responsabili

Ai sensi dell'art. 28, par. 2 del GDPR, con la presente si fornisce espressa autorizzazione scritta e generale che permette al Responsabile l'individuazione di altri soggetti che svolgano, per conto del medesimo, il ruolo di "Sub-responsabili".

Ai sensi dell'art. 28, par. 4 del GDPR, fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo, quando, per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare, un Responsabile del trattamento ricorre a un altro Responsabile del trattamento, a quest'ultimo sono imposti, mediante contratto o altro atto giuridico idoneo a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, i medesimi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o altro atto giuridico intercorrente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento, prevedendo, inoltre, garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR.

Qualora l'altro Responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro Responsabile.

L'elenco completo dei Sub-responsabili del Trattamento che possono essere incaricati dal Responsabile per l'esecuzione di attività di trattamento dei dati di cui al Contratto principale, è messo a disposizione del Titolare del trattamento.

Il Responsabile si impegna a informare anticipatamente il Titolare, anche con mezzi elettronici (p.e.c., e-mail), laddove intenda includere un nuovo Sub-Responsabile del Trattamento o intenda sostituire un Sub-Responsabile del Trattamento esistente.

Articolo 12 - Designazione e autorizzazione degli incaricati

Il Responsabile del trattamento garantisce la puntuale individuazione dei soggetti operanti a qualsiasi titolo nella propria organizzazione quali soggetti autorizzati o incaricati al trattamento.

In particolare, il Responsabile del trattamento si impegna a consentire l'accesso e il trattamento dei dati personali solo a personale debitamente formato che opererà sotto l'autorità del Responsabile e del Titolare, anche ai sensi dell'art. 2-*quaterdecies* del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Il Responsabile si impegna ad effettuare per iscritto le nomine e limitare l'accesso e il trattamento ai soli dati personali necessari per lo svolgimento delle attività oggetto del Contratto.

Il personale autorizzato dovrà ricevere idonea e specifica formazione in relazione al rispetto delle misure organizzative e tecniche, in particolare alle misure di sicurezza adottate, le quali devono essere adeguate e idonee ad assicurare la tutela dei dati personali trattati, nel rispetto delle previsioni normative e della prassi in materia.

Nello specifico il Responsabile:

- individua le persone autorizzate al trattamento dei dati impartendo loro, per iscritto, istruzioni dettagliate in merito alle operazioni consentite ed alle misure di sicurezza da adottare in relazione alle criticità dei dati trattati;
- vigila regolarmente sulla puntuale applicazione da parte delle persone autorizzate di quanto prescritto, anche tramite verifiche periodiche;
- garantisce l'adozione dei diversi profili di autorizzazione delle persone autorizzate, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari alle operazioni di trattamento consentite rispetto alle mansioni svolte ed evitando che vi sia un accesso indiscriminato e ingiustificato ai dati personali;
- verifica periodicamente la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione di tutte le persone autorizzate, modificando tempestivamente detto profilo ove necessario (es. cambio di mansione);
- cura la formazione e l'aggiornamento professionale sulla normativa in materia di protezione dei dati personali dei soggetti autorizzati al trattamento che operano sotto la sua responsabilità.

Articolo 13 - Diritti degli interessati

Premesso che l'accesso ai dati personali da parte degli interessati esercitato ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR sarà gestito direttamente dal Titolare, il Responsabile si impegna a collaborare con il Titolare stesso fornendogli tutte le informazioni necessarie a soddisfare le eventuali richieste ricevute in tal senso.

Il Responsabile si impegna, altresì, ad assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate e idonee a garantire l'assolvimento dell'obbligo del Titolare di adempiere alle richieste per l'esercizio dei diritti avanzate dagli interessati.

In particolare, il Responsabile dovrà comunicare al Titolare, senza ritardo ed entro 72 ore, le istanze eventualmente ricevute e avanzate dagli interessati in virtù dei diritti previsti dalla vigente normativa (es. diritto di accesso, diritto all'oblio, alla portabilità, rettifica, cancellazione ecc.) ed a fornire le

informazioni necessarie al fine di consentire al Titolare di evadere le stesse entro i termini stabiliti dalla normativa.

Articolo 14 - Registro dei trattamenti

Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche allo stesso in base a quanto disposto dall'art. 30, paragrafi 2 e ss. del GDPR - mantiene un registro (in forma scritta e/o anche in formato elettronico) di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare, contenente:

- il nome e i dati di contatto del/i Titolare/i del trattamento per conto del/i quale/i agisce il Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO);
- il nome e i dati di contatto del Responsabile e/o dei suoi Sub – Responsabili;
- le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare (o Titolari nel caso di contitolarità del trattamento);
- ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'Organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49 del GDPR, la documentazione delle garanzie adeguate adottate;
- ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

Il Responsabile garantisce, inoltre, di mettere a disposizione del Titolare e/o dell'Autorità di controllo che ne dovessero fare richiesta, il suddetto registro dei trattamenti.

Il Responsabile si impegna a coadiuvare il Titolare nella redazione del proprio Registro delle attività di trattamenti, segnalando anche, per quanto di propria competenza, eventuali modifiche da apportare al Registro.

Articolo 15 - Formazione periodica agli incaricati del trattamento dei dati

Il Responsabile esterno del trattamento dei dati è tenuto ad assicurare che gli autorizzati al trattamento abbiano una costante e adeguata formazione in materia *privacy* e sicurezza conforme all'evoluzione normativa e tecnologica, soprattutto nel caso in cui vi siano nuove assunzioni, variazioni significative di incarico o di responsabilità.

Tale formazione è obbligatoria e deve essere erogata con frequenza almeno annuale.

Articolo 16 - Sicurezza dei dati personali

Secondo quanto disposto dall'art 32 del GDPR, il Responsabile è tenuto a adottare le necessarie e adeguate misure di sicurezza (eventualmente anche ulteriori rispetto a quelle nel seguito indicate) in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione accidentale o illegale, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non consentito ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, o il trattamento non conforme alle finalità della raccolta.

Se richiesto dal Titolare, il Responsabile dovrà fornire l'elenco delle adeguate misure di sicurezza adottate.

Articolo 17 - Sicurezza e Amministrazione del Sistema (ADS)

Il Responsabile fornirà al Titolare la lista nominativa degli ADS, con questi intendendo le persone fisiche che svolgono per conto del Responsabile, ed in esecuzione dei compiti concordati ed affidati dal Titolare, attività di gestione e manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione dei *data base*, i *software* complessi che trattano dati del Titolare, le reti locali e gli apparati di sicurezza di quest'ultimo. Vi rientrano anche quei soggetti che possono intervenire sulle misure di sicurezza a presidio dei medesimi dati.

Con riferimento ai soggetti individuati, il Responsabile deve comunicare rispetto ad ognuno i compiti e le operazioni svolte.

Articolo 18 - Durata del trattamento

La durata del trattamento è stabilita dal Contratto sussistente tra le parti ed a quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 19 - Compiti e istruzioni per il Responsabile

Il Responsabile ha il potere ed il dovere di trattare i dati personali indicati nel rispetto della normativa vigente, attenendosi sia alle istruzioni di seguito fornite, sia a quelle che verranno rese note dal Titolare mediante procedure e/o comunicazioni specifiche.

Il Responsabile dichiara espressamente di comprendere ed accettare le istruzioni di seguito rappresentate e si obbliga ad assolvere, nell'ambito dei compiti contrattualmente affidati, tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa di riferimento in materia di tutela dei dati personali al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o non conforme alla raccolta.

La nomina è valida fino alla cessazione delle operazioni di trattamento di cui al Contratto sopra richiamato, ovvero fino alla revoca anticipata per qualsiasi motivo da parte del Titolare.

Articolo 20 - Modalità di trattamento e requisiti dei dati personali

Il Responsabile si impegna a:

- trattare direttamente, o per il tramite dei propri dipendenti, collaboratori esterni, consulenti, etc. – specificamente designati con nomina scritta quali "incaricati del trattamento" - i dati personali forniti dal Titolare, per le sole finalità connesse allo svolgimento delle attività previste dal Contratto, in modo lecito e secondo correttezza, nonché nel pieno rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, e, infine, dalle presenti istruzioni;
- non divulgare o rendere noti a terzi - per alcuna ragione ed in alcun momento, presente o futuro ed anche una volta cessati i trattamenti oggetto del Contratto - i dati personali ricevuti dal Titolare o pervenuti a sua conoscenza in relazione all'esecuzione del servizio prestato, se non previamente autorizzato per iscritto dal Titolare, fatti salvi eventuali obblighi di legge o ordini dell'Autorità Giudiziaria e/o di competenti Autorità amministrative;
- collaborare con il Titolare per garantire la puntuale osservanza e conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali;
- dare immediato avviso al Titolare in caso di cessazione dei trattamenti concordati;
- non creare banche dati nuove senza espressa autorizzazione del Titolare, fatto salvo quando ciò risulti strettamente indispensabile ai fini dell'esecuzione degli obblighi assunti;
- coadiuvare il Titolare, per quanto di sua competenza, in caso di ricezione di richieste specifiche avanzate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali o altre autorità;
- segnalare eventuali criticità al Titolare che possono mettere a repentaglio la sicurezza dei dati, al fine di consentire idonei interventi da parte dello stesso;
- coadiuvare il Titolare e i soggetti da questo indicati, nel caso in cui questi ne faccia richiesta, nella redazione della documentazione necessaria per adempiere alla normativa di settore, con riferimento ai trattamenti di dati effettuati dal Responsabile in esecuzione delle attività assegnate.

Articolo 21 - Istruzioni specifiche per il trattamento dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati

Il Responsabile deve:

- verificare la corretta osservanza delle misure previste dal Titolare in materia di archiviazione, posto che da accessi non autorizzati alle informazioni oggetto del trattamento possono derivare conseguenze gravi e pregiudizievoli;
- prestare particolare attenzione al trattamento dei dati personali rientranti nelle categorie particolari e/o relative a condanne penali o reati degli interessati conosciuti, anche incidentalmente, in esecuzione dell'incarico affidato, procedendo alla loro raccolta e archiviazione solo ove ciò si renda necessario per lo svolgimento delle attività di competenza ed istruendo in tal senso le persone autorizzate che operano all'interno della propria struttura;
- conservare la documentazione contenente dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati adottando misure idonee al fine di evitare accessi non autorizzati ai dati, distruzione, perdita e/o qualunque violazione di dati personali;
- vigilare affinché i dati personali degli interessati vengano comunicati solo a quei soggetti preventivamente autorizzati dal Titolare (ad esempio a propri fornitori e/o subfornitori) che presentino garanzie sufficienti secondo le procedure di autorizzazione disposte e comunicate dal Titolare. Sono altresì consentite le comunicazioni richieste per legge nei confronti di soggetti pubblici;
- sottoporre preventivamente al Titolare, ai fini di una formale autorizzazione e approvazione, le richieste di dati da parte di soggetti esterni;
- non diffondere i dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati degli interessati;
- segnalare eventuali criticità nella gestione della documentazione contenente dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati al fine di consentire idonei interventi da parte del Titolare.

Articolo 22 - Data Breach

Il Responsabile si impegna a notificare al Titolare, senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, e comunque entro 24 ore dalla scoperta con comunicazione da inviarsi all'indirizzo PEC del Titolare, ogni violazione dei dati personali (*data breach*) fornendo, altresì:

- la descrizione della natura della violazione e l'indicazione delle categorie dei dati personali e il numero approssimativo di interessati coinvolti;
- il nome e i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- la descrizione delle probabili conseguenze;
- la descrizione delle misure adottate o di cui si dispone per porre rimedio alla violazione o, quantomeno, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Fermo quanto sopra previsto, il Responsabile si impegna a prestare ogni più ampia assistenza al Titolare al fine di consentirgli di assolvere agli obblighi di cui agli artt. 32 - 34 del GDPR.

Una volta definite le ragioni della violazione, il Responsabile di concerto con il Titolare e/o altro soggetto da quest'ultimo indicato, su richiesta, si attiverà per implementare nel minor tempo possibile tutte le misure di sicurezza fisiche e/o logiche e/o organizzative atte ad arginare il verificarsi di una nuova violazione della stessa specie di quella verificatasi, al riguardo anche avvalendosi dell'operato di subfornitori.

È fatto obbligo di mantenere l'assoluto riserbo sulle violazioni intercorse. Al riguardo, tali notizie non dovranno essere diffuse in nessuna forma, neanche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. La comunicazione della violazione è ammessa solo tra il Titolare e/o altro soggetto da questo indicato e il Responsabile, fatte salve quelle comunicazioni richieste dalla legge o da autorità pubbliche.

Articolo 23 - Valutazione di impatto e consultazione preventiva

Con riferimento agli artt. 35 e 36 del GDPR, il Responsabile si impegna, su richiesta, ad assistere il Titolare nelle attività necessarie all'assolvimento degli obblighi previsti dai succitati articoli, sulle base delle informazioni in proprio possesso, in ragione dei trattamenti svolti in qualità di Responsabile del trattamento, ivi incluse le informazioni relative agli eventuali trattamenti effettuati dai Sub - Responsabili.

Articolo 24 - Trasferimento dei dati personali

Il Responsabile assicura che nessun dato personale potrà essere trasferito all'esterno del territorio dell'Unione Europea, anche per il tramite di eventuali Sub – Responsabili, senza la preventiva e documentata autorizzazione scritta del Titolare. Qualora tale autorizzazione fosse concessa, l'attività di trasferimento dei dati personali oggetto del trattamento dovrà essere comunque disciplinata da uno specifico accordo giuridico concluso tra le Parti e contenente le "Clausole Contrattuali Standard europee", ad integrazione di quanto definito dal presente documento. Nel caso in cui il Responsabile si avvalga di un Sub – Responsabile, anche le intese contrattuali intercorrenti tra dette parti dovranno essere conseguentemente integrate con la previsione delle "Clausole Contrattuali Standard europee", in modo

che i medesimi obblighi incombenti sul Responsabile siano previsti anche in capo al Sub – Responsabile che effettua il trasferimento di dati presso paesi extra UE.

Articolo 25 - Attività di audit

Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di sicurezza descritti e assunti nel presente atto, nonché il generale rispetto della normativa in materia di protezione dei dati, consentendo e contribuendo, nel caso in cui fosse richiesto dal Titolare, alle attività di *audit*, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto da esso incaricato.

Quanto esposto nel presente paragrafo in ordine all'attività di *audit* e agli impegni di collaborazione con il Titolare, trova espressa applicazione anche nei confronti degli eventuali Sub- Responsabili.

Qualora il Titolare rilevasse comportamenti difformi a quanto prescritto dalla normativa in materia nonché dalle disposizioni contenute nei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, provvederà a darne comunicazione al Responsabile e, per il tramite di questo, ai suoi Sub – Responsabili, senza che ciò possa far venire meno l'autonomia dell'attività di impresa dei soggetti controllati ovvero possa essere qualificato come ingerenza nella loro attività.

Articolo 26 - Ulteriori istruzioni

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente al Titolare qualsiasi modificazione di assetto organizzativo o di struttura proprietaria che dovesse intervenire successivamente all'affidamento dell'incarico. Ciò affinché il Titolare possa accertare l'eventuale sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti dalla vigente normativa o il venir meno delle garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate al corretto trattamento dei dati oggetto della presente nomina.

Il Responsabile si impegna, altresì, a informare prontamente il Titolare delle eventuali carenze, situazioni anomale o di emergenza rilevate nell'ambito del servizio erogato - in particolare ove ciò possa riguardare il trattamento dei dati personali e le misure di sicurezza adottate dal Responsabile - e di ogni altro episodio o fatto rilevante che intervenga e che riguardi comunque l'applicazione del GDPR (ad es. richieste del Garante, esito delle ispezioni svolte dalle Autorità, ecc.) o della normativa nazionale ancorché applicabile.

Articolo 27 - DPO

Il Responsabile è tenuto a collaborare ed a coadiuvare il DPO (o RPD), nominato dal Titolare, nello svolgimento delle attività da questo effettuate.

Articolo 28 - Codici di Condotta e Certificazioni

Il Responsabile si impegna a comunicare al Titolare l'adesione a codici di condotta approvati ai sensi dell'art. 40 del Regolamento, e/o l'ottenimento di certificazioni che impattano sui servizi offerti al Titolare, intendendo anche quelle disciplinate dall'art. 42 del Regolamento.

Articolo 29 – Norme finali e responsabilità

Il Titolare, poste le suddette istruzioni e fermi i compiti sopra individuati, si riserva, nell'ambito del proprio ruolo, di impartire per iscritto eventuali ulteriori istruzioni che dovessero risultare necessarie per il corretto e conforme svolgimento delle attività di trattamento dei dati e che, pertanto, dovranno intendersi strettamente collegate all'accordo vigente tra le Parti, anche a completamento ed integrazione di quanto sopra definito.

Il Responsabile dichiara sin d'ora di mantenere indenne e manlevato il Titolare da qualsiasi danno, onere, spesa e conseguenza che dovesse derivare al Titolare stesso a seguito della violazione, da parte del Responsabile o di suoi Sub – Responsabili, degli impegni relativi al rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali o delle istruzioni contenute negli atti di nomina a Responsabile del trattamento, anche in seguito a comportamenti addebitabili ai loro dipendenti, rappresentanti, collaboratori a qualsiasi titolo.

_____, li _____

(Luogo/Data)

Il Titolare

Il Responsabile
